



Roma, 3 giugno 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 65

Oggetto: Trasparenza – 30 giugno 2025 – Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 20-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 20 – 2025

Oggetto: Trasparenza - 30 giugno 2025 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Si ricorda che entro il **30 giugno 2025**, per effetto dell'art. 1, comma 125, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e dell'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è obbligatoria la pubblicazione nei propri siti internet o portali digitali (*ad es. pagine "Facebook"*), secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato **superiore a 10 mila euro**, erogati nell'esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Va utilizzato il criterio di cassa: pertanto, sono oggetto di comunicazione gli importi effettivamente incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, a prescindere dalla competenza.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), né le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento. Non rientrano tra gli obblighi di pubblicazione i contributi ricevuti in applicazione del 5 per mille.

Gli obblighi di trasparenza **non** trovano applicazione in caso di importi ricevuti complessivamente, nell'anno 2024, **inferiori a 10.000,00 euro**.

Si ricorda che le informazioni da pubblicare concernono:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

- importo incassato;
- data dell'incasso;
- causale.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella nota integrativa del Bilancio d'esercizio, mentre le Società che redigono il Bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis Codice Civile - che non sono tenute alla redazione della nota integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza **mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.**

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro nonché la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione.

Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il soggetto obbligato abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.